



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it – <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA N.17/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte, Tenente di Vascello (CP) Giuseppe Spera:

- VISTO:** Il decreto del 18 giugno 2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di “*security*” nel settore dei trasporti marittimi sia in relazione a quanto disposto dal CAP. XI-2 della Solas, e del relativo *ISPS CODE* che dal Reg. CE 725/2004;
- VISTA:** La circolare prot. 82/039023/II in data 22.06.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Il Reparto –con la quale viene indicato il Capo del compartimento Marittimo quale autorità designata locale in materia di *Maritime Security*;
- VISTI:** I verbali di riunione relativi alla *security* del Porto di Carloforte nonché la bozza di assessment nelle quali vengono individuate le *port facilities* dello stesso;
- VISTO:** L’articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, N. 196 rubricato: impegno dei sistemi di identificazione automatica;
- VISTA:** La regola 19 del Capitolo V della Convenzione SOLAS 74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, N. 313;
- VISTO:** Il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA:** La circolare titolo “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE” Serie Generale N. 59 in data 31 ottobre 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente come oggetto “Decreto legislativo 19 agosto 2005, N. 196 – Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;
- RITENUTO:** Necessario disciplinare l'utilizzo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del richiamato decreto legislativo, del sistema di identificazione automatica (AIS – *Automatic Identification System*) all'interno delle acque portuali, in ragione delle preminenti esigenze di *security* delle infrastrutture portuali ad essa soggette;

VISTI: Gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché l'articolo 25 comma 2 del decreto Legislativo 196/2005 sopra citato

ORDINA

ARTICOLO 1

I comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nelle *port facilities* ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Carloforte, che in forza della convenzione SOLAS 74 come emandata e del Decreto Legislativo 196/2005 devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS – *Automatic Identification System*), devono disattivare tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio, in arrivo, e riattivarlo al termine delle operazioni di disormeggio.

ARTICOLO 2

Il Comandante della nave ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento del sistema in parola.

ARTICOLO 3

L'attivazione eventuale, per verifiche e/o controlli, del predetto sistema durante la sosta delle navi in porto dovrà essere espressamente autorizzata da questo Ufficio.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, N. 196.

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Carloforte, 01.06.2006

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giuseppe SPERA

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993